

SEGUITO DELLA VERIFICAZIONE DEI POTERI.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vastarini-Cresi relatore.

VASTARINI-CRESI, relatore. Alla mia abitudine di esser breve, oggi s'aggiunge l'incoraggiamento che mi ha dato la Camera gridando *ai voti!* prima ancora che io aprissi la bocca. Sarò dunque breve non solo, ma arcibreve, e se potessi dispensarmi affatto dal parlare lo farei ben volentieri. Ma debbo rendere conto di un giudizio che ha meco diviso l'onorevole Morini, il quale con l'onorevole Chinaglia mi fu compagno nelle lunghe indagini che prepararono il giudizio stesso.

Due ordini di fatti si adducevano per impugnare la validità dell'elezione del 5° collegio di Milano. Con uno s'attaccava la regolarità delle operazioni elettorali, coll'altro la sincerità del voto. Non è messa in controversia da alcuno la sussistenza dei fatti appurati, ma l'onorevole Chinaglia e l'onorevole Billia dissentono dalla maggioranza della Giunta nella estimazione di essi.

Per la prima parte convengono che vi fu un presidente delegato ad aprire il seggio provvisorio, il quale, cominciate le operazioni alle 9 antimeridiane, procedette in modo così spiccio e così nuovo che in una frazione dove gl'iscritti erano non meno di 764, l'ufficio definitivo fu costituito con un numero di votanti che non oltrepassò i 21, per guisa che l'ultimo scrutatore fu investito di un potere tanto geloso quanto quello che la legge affida agli uffici definitivi con 13 voti.

Non si nega che mentre le operazioni per la nomina del seggio definitivo erano in corso, l'avvocato Pensa facesse notare che erano sopravvenuti altri elettori, i quali avrebbero potuto e dovuto anch'essi concorrere alla formazione del seggio definitivo, e che il presidente si opponesse. È ammesso parimenti che il presidente, interrogato se sarebbero stati in grado di votare quelli cui egli lo vietò al momento in cui il Pensa ne lo richiedeva per loro, avesse risposto affermativamente.

L'onorevole Chinaglia osservava soltanto che fu un solo quegli che protestò, e che per giunta fu anche ammesso a votare; ma che nessuno degli elettori presenti si associò alla doglianza di lui. L'osservazione però non mi sembra tale da distruggere il valore del fatto denunziato. Lo avrebbe forse potuto se gli elettori presenti avessero esplicitamente dichiarato di rinunciare al diritto che loro compete; ma poichè la rinuncia ad un diritto non si

presume, rimane invece la presunzione che non abbiano votato perchè il presidente non permise loro di votare.

E se non si sono associati alle proteste del Pensa, a prescindere dalla considerazione, che trattandosi dell'esercizio di un diritto che tiene all'ordine pubblico, e che può esser reclamato da ognuno, il fatto si spiega dall'aver essi trovato nel Pensa l'interprete fedele del loro pensiero. E ciò tanto maggiormente in quanto che sarebbe stato ozioso, quando v'era la protesta del Pensa, farne inserire un'altra ventina pel medesimo oggetto.

La questione non è nuova, aggiungeva l'onorevole Chinaglia, e nei precedenti della Camera, di cui non si tenne conto nella relazione, fu risolta nel senso che un fatto simile a quello avvenuto nella 4^a sezione del 5° collegio non inducesse nullità della votazione. E così veniva ricordando l'elezione del collegio di Campagna, che, non ostante l'ufficio definitivo fosse stato costituito per acclamazione, fu dalla Camera convalidata. Da ciò si rileva, a giudizio dell'onorevole Chinaglia, che nella costituzione dell'ufficio definitivo non si richiede quel rigore di forma che è prescritto nella votazione per la nomina del deputato. Ma io gli farò osservare che il caso da lui citato non è punto analogo, imperocchè quando si ha l'acclamazione vuol dire che vi è il consenso unanime di coloro i quali dovrebbero concorrere a formare il seggio definitivo. Io avrei voluto vedere, se ci fosse stato all'incontro nel collegio di Campagna un avvocato Pensa, il quale benchè ammesso egli stesso ad esercitare il diritto di votare, avesse in nome di altri detto: non mi contento che si proceda per acclamazione alla costituzione del seggio definitivo, e reclamo che si osservino le forme prescritte dalla legge; avrei voluto vedere, dico, se la Giunta per le elezioni e la Camera dei deputati avesse dichiarato che legittimamente era stato costituito il seggio definitivo. Una sola opposizione che si fosse elevata l'onorevole Chinaglia per il primo avrebbe votato per l'annullamento di quelle operazioni.

CHINAGLIA. Ma ci fu opposizione.

VASTARINI-CRESI. Ma se vi fu opposizione nell'atto della costituzione del seggio definitivo, allora non ci poté essere l'acclamazione, perchè l'acclamazione importa una tale concordia di voleri da poter dispensare gli elettori, ad economia di tempo, da inutili operazioni. Ad ogni modo, è questo un caso che meriti di essere citato ad esempio, e la cui imitazione possa raccomandarsi? (*Interruzione dell'onorevole Chinaglia*) L'avrà deciso la Camera; l'onorevole Chinaglia me lo dice, ma, francamente, se io mi fossi trovato in quella Camera, come non approvo ciò che avvenne alla quarta sezione del 4°